SPECULA IURIS

An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence

Volume 3
Number 2
December 2023

Bologna University Press

SPECULA
IURIS

Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Sergio Alessandrì (Univ. Bari), Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Laura D'Amati (Univ. Foggia), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Lauretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Segretario di Redazione: F. Tamburi

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, M. Frunzio, O. Galante, S. Liva, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.

An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence

Volume 3
Number 2
December 2023

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Direttore Responsabile
Giovanni Luchetti

Editorial office
email: redazione@speculaiuris.it

Web page
http://www.speculaiuris.it

Print subscription (2 issues)
€ 125

Subscription office
ordini@buponline.com

Publisher
Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza, 10
40123 Bologna (Italy)
tel.: +39 051 232882
fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155
ISSN online: 2785-2652
ISBN: 979-12-5477-438-0
ISBN online: 979-12-5477-439-7
Doi: doi.org/10.30682/specula0302

Registrazione
Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza
Creative Commons CC-BY 4.0
One year after the first publication, paper are licensed under a
Creative Commons attribution CC-BY 4.0

Graphic Layout
DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover
L'Illustratore (Bologna, 1346), miniatura tratta dal *Decretum Gratiani* con glosse di Bartholomaeus Brixiensis (Ginevra, Bibliothèque de Genève, Ms. Lat. 60, f. 2r).

Sommario

DIRITTI ANTICHI

Partes formularum e 'consenso' magistratuale 7
Giovanni Papa

Argomentazioni giuridiche ed elementi architettonici: la limitazione della responsabilità solidale nella lettura ulpianea dell'_actio de effusis vel deiectis_ 23
Massimiliano Vinci

DISACCORDI

«Dichotomy of the Roman Financial World» (J. Andreau) and Some Recent Trends of Roman Studies on Economy and Law 53
Akira Koba

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

Ordinare il caos
Parte II: Cormenin e l'indipendenza italiana 95
Marco Fioravanti

MACROSCOPIO

Vecchie questioni e nuove soluzioni a proposito dei _Commentarii_ di Gaio 115
Giovanni Cossa

In margine a un'opera sul valore della 'parola' nel mondo antico e in quello romano 167
Massimo Miglietta

DIRITTI ANTICHI

Specula Iuris
Vol. 3 n. 2 (2023)
doi.org/10.30682/specula0302b

Argomentazioni giuridiche ed elementi architettonici: la limitazione della responsabilità solidale nella lettura ulpianea dell'*actio de effusis vel deiectis*

Massimiliano Vinci
Dipartimento SPFS, Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Abstract (Italiano)

Ulpiano, nel suo commentario edittale all'*actio de effusis vel deiectis*, verifica la possibilità di limitare l'automatico criterio di responsabilità solidale degli *inhabitores*. In questo senso, individua due possibili opzioni per il raggiungimento di quello scopo: una giuridica (attraverso la *divisio* dell'appartamento o il suo comodato parziale) ed una fattuale (attraverso la valorizzazione di taluni elementi architettonici, quali indizi di un godimento esclusivo di una porzione specifica dell'abitazione).

Parole chiave: *Actio de effusis vel deiectis*, superamento della responsabilità solidale, elementi architettonici

Abstract (English)

Ulpianus, in his Commentary of edictum *to the* actio de effusis vel deiectis, *tests the possibility of limiting the automatic criterion of joint and several liability of the* inhabitores. *In this sense, he individuates two possible options for achieving that purpose: a legal one (through the* divisio *of the apartment or its partial commodate) and a factual one (through the valorization of certain architectural elements, as indications of exclusive enjoyment of a specific portion of the dwelling).*

Keywords: *Actio de effusis vel deiectis*, overcoming of joint and several liability, architectural elements

1. Il rinnovato[1] interesse della ricerca romanistica, circa i temi legati ai rapporti giuridici inerenti all'organizzazione dello spazio urbano[2] ed alla gestione immobiliare[3], permette di rileggere talune fonti giurisprudenziali in una prospettiva più sensibile al profilo dell'inserimento delle riflessioni degli *iurisperiti*[4] in un quadro che, valorizzandole, presti al contempo attenzione al «ruolo determinante svolto dalla distribuzione e dalla gestione economica della grande proprietà immobiliare nell'architettura dei rapporti sociali interni all'ordinamento cittadino e nella connessa stratificazione delle classi sociali»[5].

D'altra parte, è noto l'impatto che le necessità abitative, accresciutesi enormemente nel I secolo a.C., esercita sulla rinnovata accezione del termine *insula*[6]; si rivela allora corretta l'identificazione di quest'ultima con un 'casamento' a più piani, destinato *in re ipsa* alla locazione ad una pluralità di persone[7]. La densità di popolazione[8] e la complessa articolazione[9] dell'utilizzo di quelle strutture[10], dovuta alla frammentazione speculativa dello spazio interno, danno luogo – sul piano giuridico – ad una serie di variegate problematiche che, passando dall'origine e dai problemi applicativi degli *iura praediorum urbanorum*, arrivano ad interessare tutti i profili scaturenti dai rapporti tra proprietario, locatore (ed eventuale sublocatore) e

[1] Mi fa comunque piacere ricordare, in apertura di questo lavoro, tre densi contributi di romanisti italiani, raccolti negli Atti di Convegno, *La città antica come fatto di cultura (Atti del Convegno di Como e Bellagio 16/19 giugno 1979)*. Il riferimento è ai saggi di Biscardi 1983, 177-184; di Nocera 1983, 233-264 e di Sargenti 1983, 265-284, dove acume giuridico e sensibilità interdisciplinare intessono un costante dialogo tra passato e presente, di modo che Biscardi, nella sua relazione introduttiva, non aveva alcuna difficoltà a sostenere che «Roma fu, in età imperiale, una città [sc. nella sua impostazione, una "città-agglomerato urbano"] nel senso moderno del termine, e che i suoi problemi sociali ed urbanistici non si discostarono poi troppo da quelli di una qualunque metropoli dei giorni nostri» (179 s.).

[2] Procchi 2020.

[3] Grillone 2019.

[4] Vedi il meritorio sforzo di sintesi interdisciplinare di Liberati 2008.

[5] Così Capogrossi Colognesi 2019, X. V. anche Craver 2010, 136 che già metteva in luce come nell'*insula* «which the relationship between owner and inhabitants – that of landlords and tenants – was not social but economic, as was the very impetus for the building's construction».

[6] Cfr. Storey 2002, 416 dove si pone l'alternativa dell'interpretazione di *insula* come «freestanding building» oppure come «a some form of isolated unit», propendendo, poi, per quest'ultima che (pur con una buona dose di elasticità) non mi sembra molto lontana dall'idea moderna di 'particella catastale' («a reasonably strong case can be made that almost all documented occurrences of the term *insula* in a archictural context traslated as "apartment house" or "separate building" in fact mean a street block, not a specific structure). V. già alcune notazioni in Homo 1951, 552 ss.

[7] Coarelli 1997, 99 ss.

[8] A tale proposito, mi sembrano ancora illuminanti le parole con le quali Levi 2009, 1 apriva il suo volume sulla città antica: «la città è un fatto di aggregazione umana che richiama l'attenzione dello studioso e del pensatore solo in quanto le sue dimensioni costituiscono motivo di tensione e di disagio per qualche ragione inerente alle sue condizioni obiettive, come la eccessiva concentrazione di popolazione, l'inquinamento acustico, i disagi derivanti da carenze di servizi resi necessari dalle difficoltà della vita lontana dalle risorse della natura». Per altre prospettive, v. il visionario lavoro di Pezzoli-Olgiati 2002, 10 ss.

[9] Nocera 1983, 235 ricorda come il termine «"urbatettura", che è stato coniato dall'estroso linguaggio moderno per indicare appunto le connessioni e interdipendenze tra i differenti aspetti della struttura delle città, sembra trovare la sua giustificazione nei concetti di Vitruvio». Forse, i riflessi di una simile prospettiva potrebbero essere ravvisati – in proporzione – anche rispetto al tema oggetto di questo lavoro, dove, appunto, la distribuzione dello spazio interno all'*insula* e le connessioni fra le modalità abitative di quegli spazi e gli effetti che quell'utilizzo proietta all'esterno sono oggetto di particolare riflessione ad opera della giurisprudenza.

[10] Per una rapida (ma puntualissima ed efficace) sintesi sul punto, Serrao 2003, 123. V. anche Rodríguez Ennes 1984; Rodríguez Ennes 1994, in part. 915 ss.; Rodríguez Ennes 2019; Rodríguez Ennes 2020.

conduttore[11] e giungono ad incidere anche sull'aspetto (esterno, ma non meno rilevante) della tutela di chi, di quello sfrenato sviluppo[12], fosse stato costretto a pagare le conseguenze, anche soltanto perché 'di passaggio'.

2. A tal proposito, come già facilmente intuibile dal titolo di questo lavoro, quel 'di passaggio' deve essere inteso in senso squisitamente materiale e, cioè, letto nella prospettiva di chi si trovi a transitare per i vicoli stretti[13], dove affacciavano quelle costruzioni[14] che (pur tenendo conto della iperbolica ironia di chi ne negava l'identificazione con i 'grattacieli' dell'antica Roma) raggiungevano tuttavia quote[15] ragguardevoli[16].

Ai rischi di crollo e di incendio (per non contare il pericolo di frequenti effrazioni[17]) corsi da chi si trovava costretto ad abitarvi[18], si affiancavano così quelli di chi fosse colpito da oggetti caduti dalle numerose aperture sulla strada; inoltre, neppure la presenza di certe sovrastrutture, più simili a mensole decorative che a balconi realmente accessibili[19], avrebbero potuto

---

[11] Fercia 2008, 130 ss.

[12] Duret-Néraudau 1983, 28 ss.; Garcìa y Bellido 1966, 106 ss.

[13] Il *topos* dell'irregolarità dell'impianto viario di Roma è già icasticamente ricordato da Livio (5.55) quando sostiene che… *formaque urbis sit occupatae magis quam divisae similis*, denunciando così l'assenza di ogni progettualità; v. anche Holleran, Claridge 2018, 338.

[14] Che Liberati 2008, 283, in riferimento all'*insula Felicles* della *Regio IX*, citata nei Cataloghi Regionari, non esita a definire «ai limiti della legalità, se non oltre» e, rispetto alle quali, Garcìa y Bellido 1966, 108 non ha difficoltà a sostenere che «comenzaron a crecer de un modo tan desmesurado que fue necesario poner coto a esta carrera hacia las nubes».

[15] Vitr. *De arch*. 2,8,17 *Ergo cum recipere non possit area planata tantam multitudinem ad habitandum in urbe, ad auxilium altitudinis aedificiorum res ipsa coegit devenire. Itaque pilis lapideis structuris testaceis, parietibus caementiciis altitudines extructae contignationibus crebris coaxatae cenaculorum ad summas utilitates perficiunt despectationes*.

[16] Storey 2003, 3 nt. 1 li definisce come «rectangular buildings that covered a street block or less and were raised in uniform, similar, or decreasing floor plan through multiple floors». Rispetto al parametro dell'altezza, il senso della misura proposto dall'A. andrebbe inteso nel senso che «the tallest of Roman tall buildings […] may have been a building of only eight floors helps establish a cultural context for referent of 'tall' in the Roman conceptual scheme. Thus, we might conclude that, in Roman eyes, very tall buildings in Rome […] were on the order of six to eight floor».

[17] Catullo (*Carm*. 23) sosteneva – con sferzante ironia – che un tale Furio (che cercava sempre di scroccare del denaro al poeta) non possedendo niente (né lui, né i suoi genitori) nulla aveva neppure da temere: …*nec mirum: bene nam valetis omnes… nihil timetis, non incendia, non graves ruinas, non facta impia… non casus alios periculorum*; l'elenco degli eventi negativi sembra proprio coincidere con quelli che di frequente potevano capitare agli abitanti delle *insulae*. Anche Giovenale (*Sat*. 3, 193-198) non descrive una condizione diversa: …*nos urbem colimus tenui tibicine fultam / magna parte sui; nam sic labentibus obstat / vilicus et, veteris rimae cum texit hiatum, / securos pendente iubet dormire ruina. / vivendum est illic, ubi nulla incendia, nulli / nocte metus*: a Roma le case (probabilmente proprio le *insulae*) sono puntellate e piene di crepe e l'amministratore, riparata alla bell'e meglio una fenditura, impone agli inquilini di dormire sereni, sotto il pericolo incombente di un crollo; a fronte di queste ansie, egli si augura di poter vivere dove non scoppino incendi e dove di notte si possa riposare tranquilli!

[18] Mckay 1998, 91 ss.; Harwey 2013, 5 ss.; Benevolo 1993, 139.

[19] Yegül, Favro 2018, 264 precisano come «a narrow balcony projection (*maenianum*) […] provided a breathing space for the tenants and visual interest to the façade, as well as protecting shoppers from trash thrown from the windows above»; v. anche Rodríguez Ennes 2020, 7 e nt. 69 e già Hermansen 1970, 344 s. V., però, anche l'intervento neroniano, ricordato da Tacito *Ann*. XV, 43 dove, contrapponendo la ricostruzione della città dopo l'incendio gallico a quella successiva all'incendio del 64 d.C. si precisa che, fra i miglioramenti urbanistici apportati alla struttura della città, dovesse anche essere ricordata la limitazione dell'altezza degli edifici e la predisposizione di portici a protezione delle facciate: …*cohibitaque aedificiorum altitudine ac patefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum protegerent*. V. anche Pellettier 1982, 22 s.

mettere al riparo il passante dall'impatto con tutto ciò che fosse precipitato da quella non trascurabile altezza.

Ecco, allora, presentarsi al pretore la necessità di disporre una efficace e rapida protezione[20] rispetto a quegli eventi; protezione che egli motiva – secondo l'interpretazione datane dal commentario ulpianeo di D. 9,3,1,1 – con le parole …*publice enim utile est sine metu et periculo per itinera commeari*[21]. Da questo fondamento, discendono una serie di conseguenze che caratterizzano il regime giuridico dello strumento[22] predisposto – appunto – al contrasto alla «lesione del bene della *securitas* di quei *loca* da parte del complesso di persone che vive in tale nuovo tipo di edifici, dalle loro abitudini ed esigenze, lesione che non viene impedita, ma compensata disponendo che, in tali circostanze, va comunque inflitta una pena per l'evento dannoso a favore di chi sia stato leso»[23].

Non è certo questa la sede per analizzare, sia pure *in apicibus*, i singoli tratti distintivi della disciplina dell'azione edittale de *effusis vel deiectis*[24].

Piuttosto, nell'economia di questo lavoro, mi sembra opportuno concentrarsi sul solo profilo della legittimazione passiva all'azione e, in particolare, sui criteri della limitazione dell'ordinario regime di solidarietà non cumulativa, lasciando sullo sfondo (e dato per presupposto) l'elemento che, pur nella complessità e (nell'apparente) 'contraddittorietà' della restituzione giustinianea del titolo 9,3, appare come il fondamento del criterio di imputazione oggettivo[25] dell'azione[26]. Se, in-

[20] Con l'avvertenza, però, di Watson 1963 che metteva l'accento sul fatto che quest'azione dovesse considerarsi «remedial not preventive». Interessanti osservazioni sulla circostanza per cui, almeno in principio, «the organisation of *insulae* into uniform, regular-sized houses promoted the idea of equality and allowed the construction of the *insula* as single unit» in Owens 1991, 156 s.

[21] Longo 1983, 431, contesta fortemente l'idea che possa esistere un'*utilitas publica* intesa in senso di «*utilitas* dello Stato, come tale, e perciò *publica*» e di conseguenza ritiene che «la finale del frammento, da *publice enim utile est*, in poi […] denota contorni concettuali non classici». Distinguerei, però, la prospettiva moderna (statual-legalista) che legge quell'espressione nel senso criticato da Longo e quella correttamente romana per la quale, invece, essa «de medida tendente a garantizar la seguridad de los ciudadanos, del *populus*, […] conseva un pensamiento clásico», così Giménez-Candela 1990, 67. V. anche le sottili osservazioni che Hochstein 1971, 54 s. svolge a proposito di quella che egli individua come una «rechtspolitische Argumentation». Ebbene, intendere l'*utilitas publica* come «maßgebliches Kriterium» per la concessione della tutela avrebbe comportato la conseguenza per cui, se fossero stati introdotte «prophylaktischen Vorschrifen» nei riguardi degli *inhabitatores*, «gleichzeitig das Haftungsinstitut als solches entfallen muß». V. anche Scevola 2012, 117 ss.

[22] Uso qui strumento al singolare, intendendo l'espressione semplicemente nella sua accezione di mezzo processuale, lasciando impregiudicata la questione sul numero concreto di azioni concesse dal pretore per le singole ipotesi ricordate da Ulpiano in D. 9,3,1, pr. Sul punto v. Ankum 2002.

[23] Così Schipani 2009, 104.

[24] Per una precisazione terminologica, che evidenzia l'accezione alternativa (*vel*) dell'oggetto dell'azione, Serrao 2003, 119 nt. 1. V. poi Mattioli 2010, 87-152, con bibliografia precedente; meramente ricognitivo Kucuk 2008; di tutt'altra rilevanza e con spiccati interessi comparatistici, Li Jun 2014; con i medesimi interessi comparatistici, ma rivolti al sistema giuridico latinoamericano, v. Barría Díaz 2018; per il sistema di *common law*, Stein 1955.

[25] V. anche, il concetto limpidamente espresso da Ulpiano (un frammento del quale sarà al centro dell'attenzione di questo lavoro) Ulp. 18 *ad ed.* [L. 613] D. 9,2,5,2 *Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? et Pegasus negavit: quae enim in eo culpa sit, cum suae mentis non sit? et hoc est verissimum. cessabit igitur Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit*.

[26] V. Rodríguez Ennes 1994, 92 s. con rinvii alla dottrina precedente, che precisa anche come la: «referencia a que el ilícito pretorio que nos ocupa está única y exclusivamente cualificado por el resultado».

fatti, si aderisce all'opinione di chi[27] in Paul. 19 *ad ed.* [L. 300] D. 9,3,6,2 *Habitator suam suorumque culpam praestare debet* ravvisa la qualificazione dell'atto (proprio o altrui) di gettare e versare come una *culpa ex ipsa re*, si deduce che l'attenzione del pretore sia focalizzata essenzialmente sulla individuazione (e punizione) di una condotta tipica, coordinata con il profilo della responsabilità solidale in capo agli *habitatores*: Ulp. 23 *ad ed.* [L. 688] D. 9,3,1,10 e D. 9,3,3 (collocati di seguito, secondo la palingenesi leneliana) *Si plures in eodem caenaculo habitent, unde deiectum est, in quemvis haec actio dabitur, et quidem in solidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur*.

La lettura in successione dei due passi restituisce l'idea della concretezza di un compromesso che la giurisprudenza opera rispetto alla rigidità (e, in certa misura, astrattezza) dei *verba* edittali, nella misura in cui si limitano ad individuare il legittimato passivo, solamente attraverso l'espressione: *in eum, qui ibi habitaverit* (come ricordato da Ulpiano nella *laudatio edicti* della l. 1 di D. 9,3)[28]. In altre parole, Ulpiano compie un bilanciamento, per un verso, tra la rapidità e la comodità che l'attore riceve dalla possibilità di agire contro chiunque degli *habitatores* dell'appartamento dal quale il getto è provenuto e, per l'altro, l'eccessiva durezza del regime della responsabilità cumulativa, dato che «chi era chiamato a rispondere per *effusum vel deiectum* lo era […] a tutela della sicurezza della circolazione viaria e non perché autore di un atto lesivo da sanzionare in quanto tale»[29].

Su questo medesimo tracciato, finalizzato alla limitazione della altrimenti sproporzionata potenzialità operativa dello strumento pretorio[30], si muove ancora il pensiero del giurista, quando si misura con ulteriori parametri, accomunati, però, dall'obiettivo della ricerca della più adeguata applicazione dell'azione, sulla base dei reali elementi di fatto, che avrebbero giustificato il ricorso ad essa.

3. In questo senso, un articolato passaggio del ventitreesimo libro del Commentario all'editto (del quale fanno anche parte i frammenti citati nel § precedente) offre all'interprete la possibilità di osservare le modalità attraverso le quali il giurista utilizza (anche) elementi architet-

[27] Ancora Schipani 2009, 107.

[28] Astrattezza, d'altra parte, evidenziata anche dall'osservazione di Lenel 1927, 174 quando sosteneva, senza alcuna incertezza, che: «die Rekonstruktion der Formeln ist nach dem vorliegenden Material nicht möglich, auch ohne Interesse: wahrscheinlich waren sie bloße Umschreibungen des Ediksts».

[29] Così Mattioli 2010, 123 la cui linea ricostruttiva sul punto mi sento sostanzialmente di condividere, in particolare, nella difesa della lettera *sed si cum uno* della l. 3, contro l'ipotesi interpolazionistica che, invece, avrebbe voluto *nec si cum uno*, per (mera esigenza di) uniformità di disciplina con le azioni penali. A mio avviso, al contrario, proprio quell'opposizione costituisce la prova dell'attenzione ulpianea verso un impiego quanto più equilibrato dell'azione: nel senso, cioè, di tentare di circoscriverne l'ambito di applicazione, a favore della ricerca di un compromesso tra protezione della sicurezza del transito da un lato e limite alla punizione 'indiscriminata', fondata sul solo criterio dell'*habitatio*, dall'altro. Come si avrà modo di osservare di qui a breve (v., *infra*, §§ 4.2 e 5) la medesima finalità limitatrice e di riequilibrio è anche perseguita anche attraverso altri eterogenei parametri (giuridici ed architettonici) comunque finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo appena indicato.

[30] Strettamente collegato a questo rilievo è anche la difficoltà (soprattutto della dottrina meno recente) di dover necessariamente conciliare i 'principi' in tema di azioni penali con la particolare disciplina dell'azione. In particolare, si nota la rilevante rigidità del pensiero di Provera 1957, 261 al quale mi sentirei di contrapporre l'equilibrio di Palma 1988, 137 che ravvisa – in maniera del tutto condivisibile – la presenza, nella previsione edittale, di un «principio unitario: la prevalenza della solidarietà passiva sul puro e semplice risarcimento cumulativo elettivo».

tonici[31] presenti nel contesto urbano[32], per armonizzare il regime giuridico dell'azione, al fine di perseguire gli obiettivi di equilibrio ai quali si è appena fatto riferimento.

> [L. 688] (D. 9,3,1,9) *Habitare autem dicimus vel in suo vel in conducto vel gratuito. hospes plane non tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper hospitatur, sed is tenetur, qui hospitium dederit: multum autem interest inter habitatorem et hospitem, quantum interest inter domicilium habentem et peregrinantem.* (D. 9,1,3,10) *Si plures in eodem cenaculo habitent, unde deiectum est, in quemvis haec actio dabitur,* (D. 9,3,3) *et quidem in solidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur.* (D. 9,3,5 pr.) *Si vero plures diviso inter se cenaculo habitent, actio in eum solum datur, qui inhabitabat eam partem, unde effusum est.* (D. 9,5,3,1) *Si quis gratuitas habitationes dederit libertis et clientibus vel suis vel uxoris, ipsum eorum nomine teneri Trebatius ait: quod verum est. idem erit dicendum et si quis amicis suis modica hospitiola distribuerit. nam et si quis cenacularium exercens ipse maximam partem cenaculi habeat, solus tenebitur: sed si quis cenacularium exercens modicum sibi hospitium retinuerit, residuum locaverit pluribus, omnes tenebuntur quasi in hoc cenaculo habitantes, unde deiectum effusumve est.* (D. 9,5,3,2) *Interdum tamen, quod sine captione actoris fiat, oportebit praetorem aequitate motum in eum potius dare actionem, ex cuius cubiculo vel exedra deiectum est, licet plures in eodem cenaculo habitent: quod si ex mediano cenaculi quid deiectum sit, verius est omnes teneri.*

La scansione interna[33] del discorso di Ulpiano è chiara e la rubrica che Lenel appone, subito prima del fr. 688, ne orienta appieno la comprensione: «*Ad formulam*». Il giurista sta evidentemente prendendo in esame l'espressione …*in eum, qui ibi habitaverit*… cercando di definire o, meglio, di circoscrivere la figura del legittimato passivo[34], rispetto alla genericità del termine *inhabitator*. Se questa premessa è valida, sembra allora possibile distinguere due sezioni del testo: una prima (*habitare – effusum est*) e una seconda (*si quis - effusumve est*) dove il percorso ermeneutico si snoda lungo le due direttrici, corrispondenti alle due sezioni.

---

[31] Solo in via assolutamente preliminare, anticipando aspetti (e terminologia) che verranno in seguito esaminati, v. Settis 1973. Sul punto, già da ora, v. Dubouloz 2011, 367 ss.

[32] Nocera 1983, 243 mette magistralmente a fuoco la rilevanza di quegli elementi nel contesto cittadino, quando osserva come in essi: «i termini di queste differenziazioni edilizie, architettoniche e urbanistiche parlano di per sé delle vicende umane e sociali, in cui si riassume il conflitto tra privato e pubblico, il contrasto economico tra beni e attività, l'opposizione morale tra *qualitas personarum* e *natura rerum*, la sfida psicologica tra confronti e sentimenti».

[33] Talamanca 1991, 616.

[34] Potrebbe rischiare di apparire un'osservazione banale, ma non mi sentirei di escludere completamente la possibilità che, nel commento ulpianeo dell'espressione *in eum*, sia compresa anche la riflessione sul numero dei legittimati e non soltanto sulla loro qualità soggettiva. In altre parole, proprio da quel pronome, si potrebbe anche immaginare che abbia origine la discussione, circa la limitazione della legittimazione passiva ad uno soltanto degli *inhabitatores*. Mi sembra, d'altra parte, che a favore di questa lettura stia anche la modalità espressiva, impiegata da Ulpiano nel § 5: …*actio in eum solum datur, qui inhabitabat*… (v. anche *infra*, § 4.1).

La prima è, infatti, incentrata su un criterio soggettivo e risponde alla domanda: chi, in questo contesto, deve considerarsi *inhabitator*[35]?

La seconda, invece, sposta la visuale di indagine e rappresenta il principale centro di interesse di questo lavoro. In questo caso, la domanda è: qual è lo spazio, che qualifica l'*inhabitator*?

3.1. Il presupposto soggettivo dell'*habitare* è, come sembra, la relazione stabile con lo spazio abitativo, del quale si usufruisce[36]. Quella relazione può essere fondata su differenti rapporti giuridici: proprietà (*in suo*)[37]; locazione-conduzione (*in conducto*); comodato (*gratuito*)[38]. Ognuno di loro, indipendentemente dalla sua natura[39], garantisce comunque all'attore la (corretta) legittimazione passiva del convenuto, perché considerato *inhabitator*. Al contrario, invece, quando quella stabilità manchi, viene meno il requisito soggettivo stesso che qualifica l'*inhabitator* e, di conseguenza, la legittimazione passiva della persona convenuta in giudizio. Dal ragionamento di Ulpiano, infatti, emerge in forma estremamente evidente il carattere dell'occasionalità del godimento, attraverso l'opposizione tra la figura dell'*habitator* da un lato e quella dell'*hospes* dall'altro. Ad indicare il carattere precario che qualifica quest'ultima figura, il giurista impiega l'avverbio *tantisper* apponendolo al verbo *hospitatur*, sottolineando, così, l'assoluta temporaneità di quella condizione. Correlativamente, alla carenza di legittimazione dell'*hospes*, supplisce quella di chi *hospitium dederit*: la determinazione opererebbe pertanto non per una differenza qualitativa nell'intensità dello sfruttamento dell'abitazione, quanto – a mio parere – soltanto per una diversa quantificazione temporale dell'uso.

D'altra parte, è lo stesso Ulpiano che si muove sul piano della continuità/discontinuità, quando costruisce il parallelismo tra *habitator* e *hospes* da un lato e *domicilium habens*[40] e

[35] Per una condivisibile analisi, circa la distinzione tra *dominus*, *inquilinus* ed *habitator*, v. Fercia 2008, 132 nt. 54 quando – attraverso la citazione di Ulp. 23 *ad ed*. [L. 691] D. 9,3,5,8 *Ait praetor: 'ne quis in suggrunda protectove'. haec verba 'ne quis' ad omnes pertinent vel inquilinos vel dominos aedium, sive inhabitent sive non, habent tamen aliquid expositum his loci*, in tema di *actio de posito et suspenso* – deduce che, mentre l'*inquilinus* ed il *dominus* possono (o non possono) abitare nell'alloggio dal quale sporge in fuori un qualche oggetto fonte di pericolo, «il termine *inquilinus* connoti, normalmente, il conduttore dell'intera *insula* (che non necessariamente vi abita) più che i conduttori dei singoli alloggi, che invece sono necessariamente *habitatores*».

[36] Sul punto, v. *ex professo*, Licandro 2004, 192 ss. che pone uno stretto collegamento tra *habitatio* e *domicilium* nel senso che «l'*habitatio*, con il suo carattere di stabilità, era necessaria per qualificare come non meramente temporanea od occasionale la permanenza in un'abitazione per tutti quei fini che l'ordinamento giuridico di volta in volta prevedeva, a fortiori in materia di *domicilium* dall'*habitatio* non poteva prescindersi» (195 s.). D'altra parte, però, lo stesso A. non nasconde di concordare con chi (Longo 1983, 435) nutriva – rispetto alla parte finale del frammento (*multum – peregrinantem*) – «seri e fondati dubbi» sulla genuinità, poiché la riteneva un intervento glossematico (con finalità didattica) pervenuto già in quella forma ai giustinianei che, da parte loro, si sarebbero limitati a recepirlo tal quale.

[37] E tale proposito, Serrao 2003, 125 mette acutamente in evidenza la distinzione (implicita) tra *habitator* e *dominus*.

[38] Gai. 3 *aur*. [L. 506] D. 44,7,5,5 *Is quoque, ex cuius cenaculo (vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitabat) deiectum effusumve aliquid est ita, ut alicui noceret, quasi ex maleficio teneri videtur* […]; v. Ankum 2002, 15.

[39] V. il parallelismo con un altro brano dello stesso giurista, ma dalla collocazione palingenetica (e dalle finalità espositive) completamente differente Ulp. 56 *ad ed*. [L. 1337 (*De iniuriis*)] D. 47,10,5,2 *Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed domicilium. quare sive in propria domu quis habitaverit sive in conducto vel gratis sive hospitio receptus, haec lex locum habebit*.

[40] Licandro 2003; Licandro 2007; Licandro 2009.

peregrinans dall'altro. Se, però, la relazione che lega *habitator* e *hospes* è fondata, di regola, su un rapporto informale di accoglienza, il giurista sente anche l'esigenza di ribadire la grande distanza (*multum interest*) tra le prime due figure, attraverso l'accento posto sulla egualmente macroscopica diversità tra le posizioni opposte: quella di colui che può vantare un domicilio stabile[41] e quella di chi, invece, si sposta frequentemente tra diversi luoghi di dimora[42].

L'opposizione – intuitivamente evidente – tra queste ultime due condizioni, viene così utilizzata per chiarire la posizione dell'*hospes* che, dalla visuale esterna di chi subisce il danno, potrebbe invece essere confusa con quella dell'*habitator*, a causa dell'utilizzo di fatto dell'appartamento.

3.2. Dopo la distinzione soggettiva tra *habitator* ed *hospes*, la disamina ulpianea prosegue nell'alveo del medesimo tema della legittimazione passiva. Qui, però, ferma restando la presenza del requisito soggettivo, il focus dell'analisi investe ora la pluralità di potenziali convenuti, sotto il duplice profilo dell'estinzione dell'obbligazione da un lato e, dall'altro, della limitazione della possibilità per l'attore di intentare l'azione contro tutti, per contenerla, al contrario contro uno solo di essi. I due profili, che solo per comodità si sono appena distinti, in realtà vengono affrontati unitariamente dal giurista, attraverso il prisma della presenza del presupposto '*Si plures*' (e, successivamente, con altre conseguenze, '*Si vero plures diviso*').

---

[41] Cellulare 2005, 131 da un lato sostiene come «nell'età degli Antonini e dei Severi, l'esigenza di interpretare il linguaggio di norme più antiche, contenute in *leges* o nell'Editto, viene soddisfatta dalla giurisprudenza mediante l'esplicita identificazione di *domus* con *domicilium*» (131) e dall'altro come «il concetto di *domicilium* è tutt'altro che astratto: modellato sulla realtà concreta della esistenza della persona e della famiglia, ha un nucleo di valori in comune con la *domus*» (132). V. anche Dubouloz 2011, 372 che precisa come la presenza, nel passo ulpianeo, del termine *domicilium* «notion relavant avant tout du droit public, n'est pas nécessairement le frut d'une glose, mais témoigne plutôt d'une communauté de structures entre notions de droit publique et de droit privé».

[42] Desta, in proposito, perplessità l'affermazione di Licandro 2004, 194 quando interpreta la chiusa del passo ulpianeo, nel senso che, attraverso di essa, si delineerebbe «un confronto tra *habitator-hospes* e chi possedeva un *domicilium* e uno straniero». Il dubbio, evidentemente, si appunta sull'identificazione tra straniero e *peregrinans*. Il participio presente *peregrinans* (impiegato dal giurista in stretto parallelismo con l'altro participio presente *domicilium habens*) presenta, in prima battuta, un significato, attestato da Seckel 1907, 419 *sv*. *Peregrinari* come: «auswärt sein, reisen». Lo stesso participio sostantivato è impiegato in PS 4,8,5 (= *Coll.* 16,3,5) *Qui sui heredes sunt, ipso iure heredes etiam ignorantes constituuntur, ut furiosi aut infantes et peregrinantes: quibus bonorum possessionis propter praetoriam actionem non erat necessaria*. Nel passo, con linguaggio di immediata comprensione, è espresso il principio, secondo il quale: «gli *heredes necessarii* acquistano *ipso iure* l'eredità che provenga da chi ebbe *potestas* o *dominium* su di loro […] [di modo che] non è richiesta accettazione: essi divengono eredi anche se ignorino la delazione o siano incapaci di agire (impuberi, *furiosi*)» così, Voci 1967, 577. È ovvio che qui con *peregrinantes* non possano essere mai indicati gli stranieri – per i quali non è assolutamente possibile parlare di *potestas*: lo *ius proprium civium romanorum* di Gai. 1.55 – ma, altrettanto ovviamente, che con quel termine si definiscano i soggetti che nulla sappiano dell'apertura della successione, perché in viaggio alla morte del *de cuius*. D'altra parte le moderne traduzioni si orientano per «chi è di passaggio» (Schipani 2005, 267) o «der auf Reisen» (Behrends, Knütel, Kupisch, Seiler 1995, 772). Forse, si sono proiettate sul passo ulpianeo, le pur condivisibili osservazioni circa il binomio *hospes-hostis* (v. limpidamente, Randazzo 2002, 57) nel senso di volervi leggere l'equiparazione *hostis – peregrinus*, («[…] D. 9.3.1.9 (Ulp. 23 *ad ed.*) mostra come indifferenziate, sovrapponendole, le due espressioni […]») mentre qui l'opposizione non riguarda affatto lo «statuto giuridico dello straniero» ben potendo anche quest'ultimo essere un *inhabitator*, al contrario di un *civis* che, nel caso, si trovasse ad essere *hospes*.

In questo senso, la previsione originaria della solidarietà appare fondata sul criterio spaziale della compresenza/coabitazione nel medesimo *cenaculum* al quale è ricollegabile il getto, causa del danno.

In altre parole, il fondamento della solidarietà passiva è dato dalla pluralità di persone che abitano nello stesso luogo, coordinata con la costruzione dell'azione, incentrata sulla descrizione di una condotta tipica, posta in capo *in eum, qui ibi habitaverit*. È, allora, dalla struttura fisica del *cenaculum* che discende la problematica qui discussa. Così, se si accoglie l'opinione di chi descrive il *cenaculum* come una «general description of any multiple-room apartment within an *insula*; apartment building; but the word is usually confined to the better class of apartments»[43] è la parcellizzazione interna dello spazio che origina il tema dell'attribuzione della legittimazione passiva all'azione *de effusis vel deiectis*.

A mio avviso, andrebbe allora valorizzato il rilievo di chi pone l'accento «acerca de si Ulpiano introduciría ya aquí, a propósito de un problema general, una advertencia velada a las especiales características que revestía la responsabilidad del edicto *de effusis*, que, en terminología actual, solemos calificar de responsabilidad objectiva»[44]. In questo modo, si collegherebbe adeguatamente il pensiero del giurista all'interno di un percorso argomentativo che – ovviamente a prescindere dalle moderne preoccupazioni circa la coesistenza (o, in questo caso, la mancata coesistenza) tra solidarietà e cumulatività dell'azione[45] – è orientato, appunto, a bilanciare interessi contrapposti, presenti nel particolare contesto urbano di elevata densità abitativa e di normale ed inevitabile interrelazione soggettiva tra *habitor* e colui che si trovi a passare *in eum locum, quo vulgo iter fiet*[46].

Dal punto di vista testuale, poi, la relazione tra la locuzione *in quemvis*, da un lato, e *et quidem in solidum* dall'altro potrebbe valere a ribadire il legame tra regime della solidarietà e pluralità degli *habitatores*. Dietro al valore rafforzativo del *quidem* sembrerebbe, infatti, trasparire o una qualche ipotetica obiezione (subito respinta) rispetto all'ordinario regime di solidarietà o, magari, molto più semplicemente, la volontà del giurista di sgombrare qualsiasi dubbio, circa la sua ordinaria vigenza. Questo rilevo, inoltre, potrebbe contribuire a sostenere la genuinità della chiusa *sed si – liberabuntur* che, proprio perché escludente il cumulo, è stata ritenuta un tempo[47] non genuina[48]. Al contrario, se si legge il *quidem* in opposizione al *sed si*,

[43] Frier 1977, 28.

[44] Così Giménez-Candela 1990, 87.

[45] Mi sembra che il pensiero di Palmirski 2000, 679 possa essere avvicinato a quanto sostenuto nel testo, laddove interpreta l'applicazione della cumulatività come «a glaring injustice especially if the injury had been caused by only one inhabitant (for it is difficult to imagine that all the inhabitants of a dwelling would have been simultaneously responsable for the expulsion of a liquid or solid object resulting in damage or injury)», v. *infra*, § 4.1.

[46] Ferma, cioè, la centralità della tutela dei passanti (*quia iter facientibus prospicitur*, secondo le parole dello stesso Ulpiano in D. 9,3,1,2) – alla quale si dà attuazione, attraverso il rispetto dell'astrazione tipizzante dei *verba edicti* – lo sforzo del giurista appare anche rivolto a non appesantire eccessivamente la posizione di chi si trovato nella necessità di una coabitazione, dettata da pressanti esigenze sociali ed economiche e non certo frutto di libera scelta.

[47] Per una puntuale rassegna, v. Giménez-Candela 1990, 85 nt. 101.

[48] V. anche *supra*, nt. 30.

il primo vede ridimensionata la sua portata assoluta, in virtù dell'equilibrio[49] al quale si faceva sopra cenno (v., *supra*, § 2): solidarietà sì; cumulatività no[50].

4. Il punto di svolta del discorso ulpianeo, che investe direttamente la prospettiva di questo lavoro, ha luogo nel pr. e, in parallelo, nel § 2 della l. 5, dove si assiste all'adozione del parametro spaziale, quale criterio interpretativo, volto alla limitazione della responsabilità solidale nell'*actio de effusis vel deiectis*. Il § 1 fa da cerniera fra i due poli segnati dal pr. e dal § 2 e permette la transizione da una chiave di utilizzo dell'elemento spaziale in un'ottica soggettiva, ad una più propriamente oggettiva (pur con la premessa dell'esplicita enunciazione della necessità di una serie di requisiti cautelari, affinché quest'ultima possa trovare applicazione).

4.1. Conviene, innanzitutto, trascrivere nuovamente il pr.:

Si vero plures diviso inter se cenaculo habitent, actio in eum solum datur, qui inhabitabat eam partem, unde effusum est.

Già si è fatto cenno alla opposizione tra questo periodo ed il precedente (v. § 3.2) dove l'elemento della pluralità era osservato attraverso il profilo della solidarietà nella legittimazione passiva.

In questo caso, a parità di punto di osservazione, la finalità perseguita è però differente e si condensa nella ricerca di motivi, che permettano lo scostamento dal regime ordinario. Il fattore determinante per quello scostamento viene ravvisato da Ulpiano nell'utilizzo esclusivo dello spazio, dal quale proviene il getto. Ed ecco come le vie per dar rilievo a quella esclusività si bipartiscono: ad una fondata su un criterio giuridico, nel quale il profilo soggettivo è centrale, se ne affianca un'altra di tipo fattuale, dove invece assume primario rilievo la valutazione oggettiva degli elementi architettonici (v. *infra*, § 5).

[49] Con un parallelismo che si cercherà di mettere in luce di qui a breve, sembra assistersi ad un effetto avvicinabile a quello della possibilità concessa all'*habitator* di agire in regresso contro chi abbia materialmente provocato il danno, come previsto, dallo stesso Ulpiano, in D. 9,3,5,4; v. Mattioli 2010, 99 ss. Effetto avvicinabile e non certo coincidente; lì – infatti – il regresso opera (fatte salve ulteriori diversità) *ex post*, fondandosi sul (condivisibile) presupposto «che si potesse, per regola generale, considerare [l'*habitator*] come responsabile ai fini di polizia urbana perseguiti dal pretore, senza che tuttavia ciò implicasse necessariamente l'esclusione di una responsabilità altrui, qualora risultasse appunto in concreto accertata» (105); nelle fattispecie qui esaminate, invece, il meccanismo di salvaguardia dell'*habitator* opera preventivamente e solo nei confronti degli altri *habitatores*, attraverso non il regresso, ma la limitazione della legittimazione passiva.

[50] A questo profilo, è collegato quello della particolarità della *liberatio* dei *ceteri* che, nel frammento paolino Paul. 19 *ad ed.* [L. 299] D. 9,3,4 *perceptione, non litis contestatione, praestaturi partem damni societatis iudicio vel utili actione ei qui solvit* discende dal pagamento della condanna e non dall'effetto estintivo della *litis contestatio*. Appare opportuno, in questa sede, ricordare sì le osservazioni di chi (Mattioli 2010, 125 e *ibidem*, nt. 72) sostiene la determinante influenza giustinianea di C. 8,40 (41), 28,2 per quanto riguarda la disciplina 'sostanzialistica' della solidarietà, ma valorizzare anche l'esigenza – chiaramente avvertita da Paolo nella seconda metà del frammento – di approntare strumenti processuali a favore dell'unico *habitator* che, avendo pagato da solo la condanna per tutti, ha acquisito il diritto di richiedere la *partem damni* agli altri. Ecco, allora, che la costante ricerca dell'equilibrio nei rapporti emerge anche quando il regime della solidarietà trova piena applicazione: in questo caso, da un lato si consente all'attore di colpire uno qualsiasi degli *habitatores* e dall'altro si prevedono espressamente strumenti processuali per ridistribuire fra tutti il peso della condanna, subita da uno solo.

Nel passo qui in esame, il fulcro è rappresentato dall'interpretazione del termine *diviso*, che qualifica la distinzione (*vero*) di questa fattispecie con la precedente ed, evidentemente, anche con quelle successive. In prima battuta, non si ritiene, infatti, che con questa affermazione Ulpiano avesse semplicemente voluto anticipare quello che poi andrà sviluppando nel § 2 della medesima l. 5[51]. A tacer d'altro, mentre in quest'ultima ricorrenza, il giurista è molto attento nel cautelarsi circa la possibilità di rendere effettiva quella limitazione (*interdum tamen… sine captatione… praetorem aequitate motum*), nel pr. manca completamente qualsiasi preoccupazione del genere ma, anzi, l'affermazione viene espressa con un tono piano e quasi assertivo. Nel pr., inoltre, l'attenzione al dato dell'indicazione spaziale appare molto attenuata, per non dire assente: è sufficiente l'affermazione che l'abitazione comune sia goduta in parte (*inhabitatabat eam partem*) senza la necessità di aggiungere ulteriori dettagli.

La scelta è, infatti, pienamente adeguata allo scopo che, in quel momento, si voleva perseguire: verificare la possibilità di restringere l'ambito della solidarietà passiva[52]. In questo senso, la genericità dell'affermazione si giustifica proprio perché incentrata sui due poli rappresentati dai termini *diviso* e *pars* che, già dal punto di vista logico-concettuale, rinviano allo sforzo di determinare uno spazio più ristretto, attraverso la valorizzazione di un atto volitivo di separazione e di frazionamento dell'unità immobiliare[53].

Qui il giurista sta sì mettendo in rilievo l'accordo fra le parti, che quel *diviso* lascia presumere, ma da questo non necessariamente dovrebbe dedursi anche la presenza di una divisione convenzionale[54], con la quale i coabitanti avessero fissato *inter se* una distribuzione degli ambienti.

A difficoltà ancora maggiori si esporrebbe, poi, l'ipotesi di una rilevanza esterna di quell'accordo[55]. *Actio in eum solum datur*: l'attore vedrebbe ristretta la sua facoltà di chiamare in giu-

[51] Nello stesso senso, Giménez-Candela 1990, 90 e, meno esplicitamente, Mattioli 2010, 127 che parla di «ambiti anche formalmente separati». Non così Wołodkiewicz 1968, 378 che invece interpreta (semplicemente) l'ipotesi nel senso: «se un vano, occupato da molte persone, era diviso in singole parti, allora era responsabile colui dalla cui parte era avvenuto il lancio o il versamento», seguito – pressoché alla lettera – da Palmirski 2000, 678.

[52] Grillone 2019, 43 (che non affronta il tema secondo la prospettiva di questo lavoro) sembra orientato ad attribuire al passo un significato circoscritto ai vincoli obbligatori descritti nel § 1, intendendolo come riferentesi ai rapporti tra proprietario dell'immobile; conduttore dell'intera *insula*; subconduttore per piani; ulteriore subconduttore che «sublocava le porzioni minime ai singoli fruitori in proprio». L'affermazione del pr., però, sembra avere un ambito più vasto di quello coperto dai soli rapporti obbligatori, fino ad estendersi anche al godimento di fatto dei locali, come sembrerebbe trasparire dal § 2.

[53] Glück 1905, 90 sembra però sminuire la problematicità del passo, nel momento in cui pone la fin troppo netta alternativa tra «o le loro abitazioni sono separate ed allora può essere convenuto soltanto colui che abita la parte donde la cosa è stata versata o gittata: oppure tutte insieme l'abitano indistintamente ed allora ciascuna è responsabile *in solidum*». Viene così, però, trascurato completamente lo iato tra il § 1 ed il § 2 della l. 5 dove, invece, emerge il problema della concentrazione della legittimazione in capo ad un solo soggetto, sul presupposto che non vi sia divisione interna dello spazio abitativo (v. *infra*, § 4.2.1 e 4.2.2).

[54] Attuata poi in quali forme? *Stipulationes* reciproche con le quali ci si impegna a godere di una *pars* determinata dell'abitazione e, magari, a dividere il canone di locazione in proporzione? Al di là della difficoltà/impossibilità di immaginare un assetto di interessi di natura contrattuale (assimilabile, *quo ad effectum*, ad un contratto paradivisorio, non configurabile in diritto romano; v. per tutti, Burdese 1964) ciò che, però, più ostacola ad immaginare una simile eventualità è l'assenza di qualsiasi appiglio testuale.

[55] Stranamente, Serrao 2003, 125 afferma, però, che «a nessun problema dà luogo l'ipotesi posta nel pr.».

dizio uno qualsiasi degli *inhabitatores* in virtù di un accordo al quale egli, ovviamente, non ha preso parte e del quale, altrettanto ovviamente, non sarebbe mai potuto venire a conoscenza, se non quando avesse deciso di esperire l'azione contro Tizio, piuttosto che contro Caio[56]. È chiaro, dunque, che questa via non sia percorribile; ma, in fondo, non sussiste nemmeno la necessità di imboccarla.

In realtà, mi sembra che Ulpiano metta sul banco di prova i rapporti negoziali che, pur non avendo ad oggetto una divisione, comportino tuttavia, quale conseguenza fattuale della loro applicazione, anche una distribuzione dello spazio abitativo. Una *divisio* (ed una *pars*) implicita: non esito, cioè, di un'esplicita convergenza di volontà (giacché oltretutto irrealizzabile) ma ottenuta solo in maniera indiretta, di modo che siano la concretezza dei rapporti giuridici e l'effettività delle modalità di godimento delle porzioni dell'immobile il criterio di verifica per l'individuazione del *quis* o dei *quanti* contro cui esercitare l'azione.

4.2. Con queste premesse, appare ora possibile affrontare i temi esposti da Ulpiano nel § 1, avendo l'accortezza di distinguere una prima sezione, nella quale lo strumento per il conseguimento della *divisio* è il comodato, da una seconda, dove invece il giurista osserva la fattispecie attraverso il prisma della locazione-conduzione.

4.2.1. Ecco, dunque, la prima parte del testo del 'comodato':

Si quis gratuitas habitationes dederit libertis et clientibus vel suis vel uxoris, ipsum eorum nomine teneri Trebatius ait: quod verum est.

La citazione di Trebazio fissa il termine *a quo* per la datazione della concessione dell'azione[57], in perfetta coerenza cronologica con l'esplosione del fenomeno dello sfruttamento della necessità di residenza a Roma e con la conseguente adozione del modello dell'*insula* urbana[58].

Il problema si pone nel momento in cui il fruitore principale dell'abitazione abbia fornito gratuitamente alloggi a liberti o clienti suoi o della moglie e da uno di quegli alloggi sia caduto qualcosa che abbia poi provocato un danno. Sono contemporaneamente presenti, in questo caso: sia la pluralità di soggetti teoricamente responsabili in solido (*plures*) sia la distinzione 'interna' (*diviso*) delle *habitationes*, in forza dell'applicazione dello schema contrattuale del comodato ai singoli liberti o clienti. Si presume che tutti i soggetti coinvolti siano liberi e *sui iuris* e, pertanto, non potrebbe intervenire, in radice, alcun profilo di dazione nossale.

[56] Ed, invece, sembra proprio questa l'interpretazione di Giménez-Candela 1990, 90 per la quale la divisione sarebbe «no sólo material sino formal [di modo che] en este supuesto, prevalece dicha división de suerte que la sanción edictal se dirige contra un *habitator* concreto».

[57] Paolo, in 19 *ad ed.* [L. 300] D. 9,3,6,1 menziona anche Labeone: *Labeo ait locum habere hoc edictum, si interdiu deiectum sit, non nocte: sed quibusdam locis et nocte iter fiet*; v. Serrao 2003, 121 e specificatamente, Giménez-Candela 1990, 91 ss.

[58] Petrucci 2020, XII coglie nel segno quando parla di polisemia del termine *insula* «nel contesto cittadino»; v. anche lo stesso Procchi 2020, 69 che si sforza di fornirne anche una definizione di massima, identificandone il significato in un «modulo architettonico a sviluppo verticale, suddiviso in più appartamenti (con o senza locali commerciali al piano terreno) e destinato alla fruizione da parte di più persone o diversi gruppi familiari, che può essere oggetto, in tutto o in parte, di appalto, donazione, compravendita, locazione o successione ereditaria».

Messa in questi termini, la fattispecie sembrerebbe pienamente rientrare nell'ipotesi del pr.; eppure così non è ed il finale del frammento non lascia dubbi: *ipsum eorum nomine teneri*.

La Glossa[59] si dimostra di grande aiuto e la sua precisazione si rivela, sul punto, molto acuta: gl. *Teneri ad* D. 9,3,5,1: *cum habitant simul cum dominis: alioquin ipsi tantum teneretur, ut s. eo. l. j. § pen. & si* [l. 5 pr.] *est ratio; quia eorum operis ut suis familiaribus in plerisque utebatur*, perché mette in risalto un elemento centrale della questione: la convivenza, nello stesso spazio abitativo, di un soggetto (*quis*) in posizione dominante (che la Glossa qualifica come *dominus*) e di altri in posizione subordinata (liberti e clienti). La preminenza del suo status è provata anche dalla concessione gratuita di alloggi (*gratuitas habitationes*) e presuppone che alla convivenza comune si accompagni anche la prestazione di servizi, non certo in chiave sinallagmatica, ma piuttosto come dimostrazione di devozione, rispetto e riconoscimento di quella condizione di superiorità[60].

La situazione appena descritta viene poi messa in relazione da Ulpiano – ai fini del discorso che in queste pagine si sta affrontando – con il dato della distribuzione spaziale, che la concessione in comodato comporta. In altre parole, in questa fattispecie, l'attribuzione ad una pluralità di persone di alloggi singoli non permette l'applicazione della *regula* della responsabilità limitata *in eum qui partem inhabitabat*, perché il rapporto di sostanziale subordinazione dei liberti e dei clienti nei confronti di chi dà loro alloggio (e verosimilmente gode della loro fattiva collaborazione) comporta che egli solo sia chiamato a rispondere per i danni *de effusis vel deiectis* pur ricollegabili agli spazi ad uso esclusivo di quelli. Di più; in questo caso non trova applicazione neppure il regime di solidarietà che, come si è visto, rappresenta la disciplina ordinaria dell'azione ma, in maniera apparentemente paradossale, la legittimazione passiva è concentrata solo nella persona del '*dominus*': *eorum nomine teneri*, con un rilevantissimo vantaggio per l'attore, agevolato dalla circostanza di agire contro la persona verosimilmente più facoltosa[61].

In una parola: il rapporto di superiorità/subordinazione prevale assolutamente sulla *divisio* (indiretta) e sulla limitazione della responsabilità.

Si assiste, dunque, in questa prima parte del § 1 ad un ribaltamento di quanto espresso nel pr. e questo allontanamento da quel principio è ricondotto all'interpretazione di Trebazio. Dalle parole di Ulpiano, infatti, si potrebbe dedurre che fosse stata necessaria l'autorevolezza

[59] Che leggo nella nitidissima edizione *Corpus Iuris Civilis Iustinianei, Tomus hic Primus Digestum Vetus continet*, Lugduni 1623, col. 1056.

[60] Non mi sento di condividere, sul punto, la ricostruzione di Grillone 2019, 44 secondo cui «nel caso in cui gli *habitatores* godessero del bene a titolo di ospitalità, Trebazio Testa riteneva che per loro dovesse rispondere l'ospite, quando, dopotutto, si riceve un amico o un cliente non ne si può limitare il godimento a una parte soltanto dell'immobile». Se così fosse, infatti, la disciplina sarebbe dovuta essere differente quando non si fosse trattato di ospitalità (verso l'amico o verso il cliente). Ed, invece, la prima parte della fonte relativa all'*exercitor* della *cenacularia* presenta un tratto di forte continuità con questa, anche se lì il rapporto è di locazione e non di ospitalità gratuita; v. *infra*, § 4.3.1.

[61] V. anche, in questo senso, Dubouloz 2011, 373 che puntualmente precisa come «des individus, sans doute de basse condition sociale mais libres voire citoyens, entrent dans une relation de dépendance du fait même qu'ils se trouvent à résidence dans une *domus* familiale».

dell'opinione di quest'ultimo, per concentrare in capo a solo soggetto la legittimazione passiva, discostandosi in questo modo tanto dal regime ordinario dell'azione (solidarietà) quanto da quello speciale descritto nel pr. (legittimazione passiva in capo ai singoli, in ragione della *pars* occupata).

L'ammissibilità di questa doppia anomalia è, inoltre, condivisa da Ulpiano (*et verum est*) che l'utilizza anche per comprendervi fattispecie analoghe.

4.2.2. L'analogia con la fattispecie prima analizzata è richiamata dal giurista anche per una situazione in cui non vi sia un rapporto di preminenza/subordinazione, quanto piuttosto una relazione paritaria tra i soggetti, improntata all'*amicitia*[62]:

> *idem erit dicendum et si quis amicis suis modica hospitiola distribuerit.*

Gli elementi fondativi di questa equiparazione di disciplina (*idem*) mi sembrano due: il rapporto di *amicitia* che unisce i soggetti coinvolti da un lato e la notevole esiguità del locale concesso in comodato dall'altro.

Non si è più di fronte, come nel periodo precedente, ad una relazione di preminenza/subordinazione, ma ad un legame paritario, caratterizzato dall'equivalenza delle posizioni, tra concedente e beneficiari. Questi ultimi, infatti, vengono qualificati *amici* e, in linea di continuità con questo prima osservato, si pongono come una pluralità di persone, che interagiscono alla pari con chi li accoglie[63] e, nella loro permanenza presso di lui, danno causa al sorgere dell'azione de *effusis vel deiectis*.

Singolo e molteplicità, nell'ottica della legittimazione passiva all'azione, trovano così corrispondenza (*idem*) nella concentrazione soltanto nel primo della possibilità di essere convenuto. Anche (*et*) in questo caso non trova applicazione né la disciplina ordinaria dell'azione (solidarietà) né la divisione soggettiva della legittimazione (così come ipotizzata nel pr. della l. 5), ma la figura di colui che concede ospitalità assorbe la posizione di tutti gli *amici*[64]. In questo senso, resta quasi sullo sfondo il dato rappresentato dalla precisazione dei *modica hospitiola*. A, parte infatti, l'*apax* del diminutivo *hospitiolum*[65] nei *Digesta* giustinianei che, in cor-

[62] Cfr. Finazzi 2010, 832.

[63] La vicenda, inoltre, dà testimonianza di come il modello delle *insulae*: «doveva anche essere molto variato se soddisfaceva i bisogni sia dei poveri, sia dei ricchi», così Wołodkiewicz 1968, 369.

[64] Ancora Finazzi 2010, 833 mette in evidenza come «l'ospite, avendo un concorrente controllo sul vano a lui assegnato, avrebbe dovuto tenere indenne in tutto o in parte l'amico *habitator* dalle conseguenze della condanna ove la *deiectio* fosse avvenuta in sua presenza ed egli l'avesse potuta evitare o, addirittura, fosse stata da lui effettuata».

[65] Se ne ritroverà, però, un'eco appena più avanti (*modicum hospitium*); v. *infra*, § 4.3.2. Interessante la circostanza che nel TLL, VI.2, 3036 sv. *hospitiolum* si distingua, in un'accezione propria del termine, due ambiti di applicazione: uno più ristretto ed uno più ampio, laddove per il primo – inteso come *de cubicolis, conclavibus sim., in quibus hospites hospitantur* – è attestata solamente la ricorrenza del nostro passo. In Forcellini 1965, 682 sv. *hospitiolum* è riportato anche un passo delle lettere di S. Girolamo (*Hier. Ep*. 47 n. 11) *Vos ad eius hospitiolum pergite: quamvis artum sit* che, nella sostanza, non si discosta affatto dall'impiego ulpianeo del termine. Notazioni critiche (con differente *lectio*) in Röhle 1979, 88 nt. 7 che reputa la locuzione una tautologia.

relazione con l'aggettivo, produce l'effetto di accentuare parecchio il riferimento alla modestia dell'estensione spaziale, la sua presenza si trova sostanzialmente riprodotta più avanti (v. *infra*, § 4.3.2), dove Ulpiano la ripete senza alterazioni del termine (*modicum sibi hospitium*) ma con esiti completamente differenti (vale a dire: radicalmente opposti) rispetto alla determinazione degli ambiti di responsabilità.

In conclusione, la funzione di quella puntualizzazione appare però ancillare, rispetto alla centralità del rapporto contrattuale, caratterizzato dalla gratuità, posto a fondamento del duplice allontanamento dal regime dell'azione, in base alle osservazioni già svolte, al termine del § precedente.

4.3. Quando, invece, il rapporto contrattuale passi dal comodato alla locazione, si assiste prima un momento di continuità con quanto finora analizzato e poi ad un (repentino) ritorno alla disciplina ordinaria dell'azione, con la previsione della solidarietà passiva, in capo a tutti gli *inhabitatores*.

4.3.1. Attraverso il primo punto, come appena detto, Ulpiano stabilisce un momento di continuità con quanto da ultimo affermato a proposito del comodato dei *modica hospitiola*:

> *nam et si quis cenacularium exercens ipse maximam partem cenaculi habeat, solus tenebitur*[66]

Il tema dell'individuazione soggettiva e dell'esame del profilo giuridico/imprenditoriale del *cenacularium exercens* non appare centrale, ovviamente soltanto in riferimento alla prospettiva della ricerca, che qui si sta portando avanti[67]. Non c'è bisogno di chiarimenti circa il rapporto di locazione che unisce l'*exercens*[68] con tutti gli altri soggetti: il problema giuridico sorge proprio in virtù della loro costante e simultanea presenza nel *cenaculum* e della conseguente legittimazione passiva all'azione.

In che misura la locazione incide su quest'ultimo aspetto? In altre parole: quanto risulta determinante – in vista dell'allontanamento dal regime ordinario – il tipo di contratto e quanto, invece, la disponibilità dello spazio, in capo ai soggetti che, di quel contratto, costituiscono le parti? Sembra, infatti, opportuno ricordare, come la questione di partenza, così come posta nel pr. della l. 5 (v. *supra*, § 4.1), si articoli nei due poli della solidarietà da un lato e del *diviso* dall'altro. Anche, dunque, il passaggio alla locazione deve essere letto alla luce di quella griglia concettuale, dando per presupposto che lo spazio locato dia luogo ad una divisione di

[66] Per una differente ricostruzione del testo, v. Röhle 1979, 88 s.
[67] Rinvio sul punto alle osservazioni di (ed alla bibliografia citata da) Grillone 2019, 44 s., col quale concordo quando lo qualifica come «speculatore».
[68] Fercia 2008, 131 nt. 50.

superfici abitative, a fronte della possibilità del danneggiato di agire contro chiunque degli (*in*)*habitatores*.

Si comprende così come l'indicazione *maxima pars* vada coordinata con la particella *nam*, che apre la locuzione e che fa da cerniera con il periodo precedente. Si deve, cioè, immaginare che un soggetto che conceda (speculativamente) in locazione alloggi, nel contesto di un fabbricato costruito appositamente per soddisfare esigenze abitative urbane, riservi a sé la maggior parte dello spazio da lui gestito. Il resto della superficie, invece, viene locato – come si è appena detto – a più persone.

Non vi sono motivi per immaginare che la locazione del residuo sia fatta *coniunctim* ai conduttori; al contrario: se si valorizza la continuità (*nam*) con quanto sostenuto prima da Ulpiano, si può anche verosimilmente credere che, ai *modica hospitiola* lì concessi in comodato, corrispondano, qui, altrettanto modesti appartamenti locati. In ogni caso, in entrambe le ipotesi, il godimento dello spazio (concesso gratuitamente o con il pagamento di un canone) si realizza mediante l'attribuzione di porzioni distinte, ipoteticamente riconducibili ciascuna ad un comodatario o ad un conduttore. Se questa è, allora, la struttura comune all'interno della quale leggere tutte e due le situazioni, si deve dedurre che il criterio unificante sia rappresentato – in questo caso specifico – dal profilo quantitativo dell'utilizzo della superficie abitativa, che prevale nettamente rispetto al parametro del *diviso* del pr.

In altre parole – come nel comodato, così anche nella locazione – quando vi sia una macroscopica sperequazione tra le misure dello spazio abitativo occupato tra locatore e conduttori, la *divisio* (intesa quale effetto indiretto dell'applicazione del contratto) non ha la forza di circoscrivere la responsabilità *in eum solum qui inhabitabat eam partem, unde effusum est*, ma (in maniera – in certa misura – paradossale) produce l'effetto di concentrarla solamente in capo a chi abbia la disponibilità/la gestione/il godimento dello spazio maggiore.

4.3.2. Il ritorno alla 'normalità' del regime solidaristico è, invece, segnato dal secondo periodo (corrispondente alla parte finale del § 1 della l. 5) della trattazione sulla locazione ed è caratterizzato, ancora una volta, dal profilo della disparità spaziale negli ambienti occupati dal locatore da un lato e dai locatari dall'altro:

> *sed si quis cenacullariam exercens modicum sibi hospitium retinuerit, residuum locaverit pluribus, omnes tenebuntur quasi in hoc cenaculo habitantes, unde deiectum effusumve est*.

Non si può far a meno di notare – dal punto di vista formale – la ripetizione delle espressioni chiave già utilizzate da Ulpiano nelle frasi precedenti. Tornano qui, infatti, i sintagmi *cenacullariam exercens*, immutato e, con una minima variante, *modicum hospitium*, che riproduce sostanzialmente i *modica hospitiola* della fattispecie del comodato (v. *supra*, § 4.2.2). Emerge, allora, in maniera abbastanza evidente, la tendenza comparatistica che collega queste diverse sezioni del § 1. Nell'ipotesi ora esaminata, inoltre, sembra quasi che si voglia chiudere il cer-

chio delle 'eccezioni', pur in presenza degli stessi requisiti che, fino ad un momento prima, ne avevano giustificato l'esistenza.

In particolare, la situazione di fatto, pur inversa rispetto a quanto appena (v. *supra*, § 4.3.2) esaminato, non produce però un effetto parimenti inverso, quanto, piuttosto – come già accennato – un ritorno alla 'normalità' del regime della responsabilità solidale.

Qui, infatti, si è sempre in presenza di un locatore professionale (speculatore) che però – dopo essersi riservato una minima parte (*modicum hospitium*) dello spazio abitativo da lui gestito imprenditorialmente (*exercitor*) – concede in locazione, a più persone, tutto il resto (*residuum*) del *cenaculum* che eccede di gran lunga l'estensione della porzione occupata dal locatore. La pluralità dei locatari e, soprattutto, la locazione di spazi separati è testimoniata dall'espressione *quasi in hoc cenaculo habitantes*[69] che, per la natura ipotetica della proposta, dimostra come la condizione effettiva fosse quella della locazione *diviso.*

Ebbene, nemmeno in questo caso – dove il carattere oneroso del contratto e la delimitazione degli spazi (risultato, appunto, della locazione *pluribus*) potrebbe teoricamente essere utilizzato come criterio per una 'parallela' disciplina della responsabilità – Ulpiano abbandona il regime della solidarietà. Anzi, lo ribadisce espressamente proprio attraverso una sorta di *fictio*: quella, appunto, di considerare tutti *habitatores* del *cenaculum*, *unde deiectum effusumve est*.

Quest'ultimo dato permette di svolgere, poi, almeno due riflessioni.

La prima investe la persona stessa del locatore che, nella seconda sezione di questa ipotesi, è collocata sullo stesso piano dei conduttori, per quanto riguarda, ovviamente, la legittimazione passiva. La fissazione di quella equiparazione, però, è ottenuta non senza difficoltà da Ulpiano che, infatti, si trova a dover proporre la *fictio* della coabitazione: *quasi in hoc cenaculo habitantes*. Su questo punto conviene concentrare l'attenzione: il ricorso a quell'assimilazione comparativa è indice della necessità del superamento di un ostacolo che, altrimenti, avrebbe reso problematica la disciplina dell'*omnes teneri*. In altre parole, la scelta della responsabilità solidale non sarebbe stata direttamente configurabile, perché non vi sarebbe stata neppure *cohabitatio*, verosimilmente nel senso di comune condivisione dello spazio abitativo. A questo, dovrebbe anche aggiungersi la circostanza, per cui il coinvolgimento dell'*exercitor* potrebbe essere stato di problematica ammissibilità, se si ipotizza che egli, in questo caso, non avesse avuto alcun tipo di controllo sugli spazi dati in locazione. Magari il *modicum hospitium*, che egli si era riservato, era anche fisicamente distante dagli appartamenti locati e sicuramente assai poco rilevante in rapporto a quelli: in proporzione, cioè, al *residuum* al quale corrisponde (dal punto di vista spaziale) la maggior parte dell'impresa *cenacularia*.

[69] V. le acute osservazioni di Palma 1988, 137 quando, in proposito, osserva come «il giurista, riaffermando una equità di trattamento (forse non disgiunta da una sorta di responsabilità presunta) tra gli abitanti abituali di un immobile, considera responsabili gli "*omnes*" equiparandoli nel trattamento processuale agli "*habitantes*" (*quasi habitantes*). In questa prospettiva, gli amici ospitati nel *cenaculum* non sono obbligati, i *vicini*, al contrario, sono tenuti in quanto si viene a prefigurare una sorta di responsabilità oggettiva, per chi risponde in luogo di chi ha commesso la *deiectio* e non può essere individuato in alcun modo».

La seconda investe, invece, l'irrilevanza dell'indagine circa il punto di origine, in concreto, del getto che avesse causato il danno. Anche qui – se si condividono le osservazioni appena sopra avanzate – la sostanziale (non paritaria quanto all'estensione) autonomia degli spazi avrebbe impedito (in teoria) la possibilità stessa di ricondurre all'*exercitor* la responsabilità *de effusis vel deiectis*. È (solo) la *fictio* che, in diretta dipendenza con quanto appena visto circa l'assenza della *cohabitatio*, giustifica l'applicazione della disciplina ordinaria della solidarietà.

5. La maturazione di questo iter logico argomentativo produce un punto di svolta e l'emersione di un nuovo (ancorché residuale) regime *de effusis*, quando il giurista impiega taluni elementi architettonici, per riuscire a collegare la materiale ed esclusiva disponibilità di uno spazio abitativo con la responsabilità individuale di chi si trovi ad esserne l'*habitator*. Il tentativo di applicare inalterata la disciplina edittale[70], così difficoltosamente attuato attraverso la *fictio* dell'ultima frase del § 1 (v. *supra*, § prec.), cede, infine, di fronte alla concretezza dell'esperienza ed alla necessità di bilanciare la rigidità (pur ampiamente giustificata) della previsione originaria con le istanze equitative, indotte dalla possibilità dell'univoca individuazione dell'autore del getto, non quale persona che realmente abbia provocato il danno, quanto piuttosto come 'centro di imputazione' oggettiva in sé.

Il *si vero plures in eadem cenaculo habitent* rappresenta sì, da un lato, il presupposto da cui prende le mosse la riflessione del giurista ma, dall'altro, costituisce, al contempo, anche la condizione di partenza, superata dall'apertura alla legittimazione passiva individuale. Ecco, allora, che il *diviso* del pr. della L. 5 (v. *supra*, § 4.1) – che inquadra tutta la successiva elaborazione ulpianea – acquista una nuova connotazione: qui pienamente materiale; focalizzata, cioè, sull'effettiva occupazione e sul concreto utilizzo dello spazio, dal quale il getto era stato originato. In una parola: i *plures* coabitano nel medesimo *cenaculum*, ma il *diviso*, che 'separa' la responsabilità di ciascuno, è fondato soltanto su una condizione di fatto, elevata a criterio di imputazione giuridica. Si assiste, dunque, ad un momento di rilevante frattura[71] nell'articolata costruzione sin qui analizzata: la separazione delle posizioni e l'individuazione della *pars unde effusum est* avviene sul piano della concretezza degli avvenimenti, prescindendo da qualsiasi analisi giuridica circa il fondamento negoziale che lega il soggetto alla *pars* da lui abitata.

Ma il cambiamento non avviene in modo piano: le remore sono (ancora) numerose e si pongono su vari livelli, giuridici e di opportunità pratica.

Il giurista, d'altra parte, non fa mistero delle precauzioni che una simile 'inversione' comporta e, in un certo senso, si premunisce, attraverso l'enunciazione di una serie di *caveat*:

[70] Peraltro già limpidamente espressa dallo stesso Ulpiano nella L.1 §10: *si plures in eodem cenaculo habitent, unde deictum est, in quemvis haec actio dabitur*; dove si può notare la ricorrenza della medesima espressione (*si plures in eodem cenaculo habitent*) poi utilizzata nuovamente nella L.5 § 2.

[71] Sarei, infatti propenso – proprio per le osservazioni che fin qui si sono andate svolgendo – a non ritenere questa posizione tanto un «ejemplo interesante de ampliación del supuesto básico» Giménez-Candela 1990, 89 quanto, invece, il risultato dell'impossibilità/ingiustizia di una applicazione generalizzata della disciplina ordinaria.

> 2. *Interdum tamen, quod sine captione actoris fiat, oportebit praetorem aequitate motum in eum potius dare actionem, ex cuius cubiculo vel exedra deiectum est, licet plures in eodem cenaculo habitent: quod si ex mediano cenaculi quid deiectum sit, verius est omnes teneri.*

La successione delle espressioni *lato sensu* concessive denota la residualità e la sostanziale eccezionalità della soluzione proposta, coordinata con la cautela nelle modalità espressive impiegate. Coerentemente a questo – mi sembra – Ulpiano preferisce anche esprimersi al futuro, quasi a sottolineare la possibilità che quanto da lui suggerito sia (soltanto) di guida al pretore, in vista di una applicazione ancora non compiuta, ma soltanto proposta: una sorta di *road map*, che riesca a guidarlo nel percorso verso un'innovazione così radicale.

5.1. Un importante segnale di quel cambiamento è evidenziato già dalla locuzione (*interdum tamen*) di apertura della frase e alla quale, nel lessico ulpianeo, è stata attribuita la funzione di indicare una «more radical variation»[72].

Una sorta di frammentarietà sembra allora caratterizzare, *ab origine*, l'avvio dell'applicazione di quel cambiamento. Ed è sempre il bilanciamento di interessi contrastanti a guidare la scelta del giurista. In questo caso, si devono contemperare, da un lato, il vantaggio per gli altri *inhabitatores* di non vedersi chiamati in giudizio e, dall'altro, la protezione dell'attore contro il rischio di trovarsi di fronte un convenuto insolvente. A questo proposito è vero che, quantomeno nella redazione giustinianea del titolo, è prevista una regolamentazione 'sostanzialistica' circa i modi di estinzione dell'obbligazione nascente dall'illecito *de effusis vel deiectis*: la *perceptio* e non la *litis contestatio*[73] (*ceteri liberabuntur perceptione, non litis contestatione*). Questo impedisce che l'attore sia danneggiato dall'effetto novativo ed estintivo della istituzione del giudizio, qualora abbia agito nei confronti di un convenuto (in solido) poi rivelatosi insolvente: in quel caso, infatti, non gli sarà precluso il rinnovato esercizio dell'azione contro un altro *inhabitator*, fin quando gli sarà effettivamente versato l'importo della *condemnatio*. Quando, però – come nelle fattispecie che qui si stanno analizzando – la solidarietà viene meno, quel pericolo finisce per incombere solo su di lui; ecco perché Ulpiano si premunisce e impone il limite della assenza di *captio*. Il vantaggio degli altri *inhabitatores*, costituito dall'esclusione dal giudizio, non deve ritorcersi contro l'attore e procuragli il danno di trovarsi di fronte un convenuto insolvente. In proposito, è, poi, verosimile credere che, qualora si fosse verificata quest'ultima eventualità, si sarebbe ricaduti nell'ipotesi della mancata *perceptio* e, quindi, l'obbligazione non si sarebbe estinta, ma avrebbe permesso all'attore di agire nuovamente contro un altro convenuto. Eppure, neppure questo meccanismo sembra placare le preoccupazioni di Ulpiano che, anzi, tende a sottolinearne l'eccezionalità dell'impiego, quando da un lato mette

[72] Così. Honoré 2002, 51 nt. 147.
[73] V. *supra*, nt. 50.

l'accento sull'*aequitas* del pretore e, dall'altro, sia impiega una forma verbale proiettata al futuro (*oportebit*) sia si sforza di operare una comparazione (*potius*) tra più legittimati passivi, tutti formalmente equiparati.

Circa il primo punto, appare di notevole rilievo la locuzione *aequitate motum*, che ben evidenzia il fondamento dell'impulso, alla base dell'intervento che il giurista propone al pretore. Ed, infatti, Ulpiano gli fornisce lo spunto per percorrere una via alternativa – in certa misura contraddittoria, rispetto alla finalità stessa dell'*actio de effusis* – attraverso la valorizzazione di un principio equitativo[74]. Non va dimenticato, infatti, che lo *iuris peritus* si sta muovendo all'interno del commentario alla disposizione edittale, nel cui contesto egli stesso aveva ravvisato la *ratio* dell'azione, attraverso l'indicazione *publice enim utile est sine metu et periculo per itinera commeari*. È allora evidente, tenuto altresì conto di quanto già osservato (v. *supra*, § 2), la distanza teleologica tra la protezione generalizzata dell'incolumità dei passanti, per un verso, rispetto alla restrizione fortissima della legittimazione passiva, per l'altro: il rischio di una rilevante frustrazione della prima, con la perdita di pressoché qualsiasi profilo pubblicistico non sarebbe stato affatto marginale. Ecco perché al pretore si impone la concreta valutazione degli interessi in gioco che egli, *aequitate motus*, riuscirà a contemperare nel caso in cui tanto sia univocamente individuabile la provenienza del getto, quanto non sia, al contempo, in discussione la solvibilità del convenuto.

Circa il secondo punto, si spiega, così, la complementarietà tra il tempo futuro (*oportebit*) e l'indicazione della comparazione (*in eum potius dare actionem*), che sottintende un giudizio di opportunità, orientato, appunto, ad incidere sul regime ordinario di solidarietà. Con *oportebit* Ulpiano lascia, infatti, chiaramente intuire la necessità[75] (una volta verificate le condizioni pri-

[74] Seppure implicitamente, Palmirski 2000, 679 sembra cogliere questo profilo quando osserva come si sarebbe presentato un caso di: «glaring injustice especially if the injury had been caused by only one inhabitant (for it is difficult to imagine that all the inhabitants of a dwelling would have been simultaneously responsible for the expulsion of a liquid or solid object resulting in damage or injury)».

[75] Notazioni critiche – sulla scia di Beseler 1930, 71 – in Serrao 2003, 127 per il quale «la discrezionalità riconosciuta al pretore in base all'equità mal s'accorda con il comportamento obbligato cui sembra alludere l'*oportebit*». Lo Studioso in nota (*ibidem*, nt. 21) differenziava la sua posizione da quella molto più radicale dei sostenitori dell'interpolazionismo, perché i suoi dubbi sarebbero stati fondati sulla «critica interna del testo». Da qui l'ipotesi che le locuzioni *sine captione actoris* (che Beseler, *ibid*., accusa, da parte sua, di essere un «falscher Gesichpuntkt») ed *aequitate motum* siano frutto di un «secondo strato, sovrappostosi al testo originario». Da quanto, però, si è andato fin qui dicendo, non sarebbe possibile trovare una ragionevole giustificazione al discorso ulpianeo, a prescindere proprio da quelle espressioni che, invece, si vorrebbero elidere. In estrema sintesi, infatti: a) è proprio l'*aequitas* che permette al pretore di allontanarsi dalla disciplina ordinaria, da lui stesso oltretutto prevista; b) non si dovrebbe cedere alla tentazione di attribuire, sia pure 'inconsciamente', a quell'*oportere* un'univoca valenza civilistica: qui, invece, con quell'espressione si indicherebbe soltanto la necessità di una conclusione 'eterodossa'. A mio avviso, infatti, quell'obbligo è il portato di una scelta discrezionale, fondata sì sull'*aequitas*, ma che impone – accertati tutti gli altri presupposti – di concedere l'azione soltanto contro uno dei potenzialmente plurimi legittimati passivi. V. anche le osservazioni di Zimmermann 1992, 307 che, assai correttamente, mette in evidenza (contro un tempo diffusa ed errata concezione del diritto romano come diritto individualista) che «Wo aus Gründen der *publica utilitas* ein Bedürfnis zum Eingreifen bestand, konnten durchaus den damaligen Lebensverhältinissen angemessene Schutzregelungen geschaffen werden». Si comprende allora – per converso – l'attenzione prestata dal pretore al caso di una eccezione a quella eccezione, che comporta, in sostanza, il ritorno agli ordinari «Lebensverhältinisse». In questo contesto, mi sembra dovrebbe anche leggersi il pensiero di Giménez-Candela 1990, 89 quando interpreta questa sezione del frammento ulpianeo come «ejemplo interesante de ampliación del supuesto básico»; più che di ampliamento, tuttavia,

ma esaminate) dell'accoglimento della nuova disciplina che, fino a quel momento, invece, non avrebbe ancora trovato alcuna opportunità di applicazione; nello stesso senso, si può leggere il *potius*, che suggerisce il superamento del regime della solidarietà e presuppone, invece, il riconoscimento della legittimazione passiva in capo ad uno solo degli *inhabitatores*, individuato secondo le modalità che verranno fra un momento esaminate.

5.2. Ammessa ora, dal punto di vista soggettivo, la legittimazione passiva di uno soltanto degli *inhabitores*, resta da osservare come – in concreto – Ulpiano proceda alla sua individuazione attraverso il richiamo a specifici elementi architettonici, al fine di ricollegare soltanto alla persona di quello la responsabilità per il getto di liquidi o solidi: …*ex cuius cubiculo vel exedra deiectum est, licet plures in eodem cenaculo habitent*.

L'articolazione logica è disposta su due livelli: quello superiore del *cenaculum*, dove vivono più persone; quello inferiore del *cubiculum* o dell'*exedra* (a quello equiparata per le finalità appena sopra indicate). Entrambi questi ultimi ambienti sono in uso esclusivo ad una sola di quelle persone, che pure occupano congiuntamente il *cenaculum*.

La struttura piramidale sottesa appare coincidente con la ricostruzione di chi parla di «accomodation hierarchy» ed immagina proprietario dell'*insula* che la concede in conduzione ad un «tenenant-in-chief» che, a sua volta, ne loca i singoli *cenacula*[76]. A questo punto, si aprirebbe uno scenario che ricalca quanto descritto da Ulpiano: «some tenants of *cenacula* let individual rooms (*cubicula*)», fino ad arrivare agli estremi della locazione di spazi all'interno della propria stanza se non, addirittura, a quella di «cupboards or storerooms under the stairs»[77].

Il risultato è, così, una organizzazione paritaria degli ambienti, dove *cubicula* ed *exedra* sono collocati sullo stesso livello – quali ambiti di godimento individuale – a fronte di uno spazio sovraordinato (il *cenaculum* appunto) che, proprio per la sua stessa struttura costruttiva, appare pienamente adeguato sia ad una parcellizzazione locativa, sia – come si vedrà di qui a breve – al mantenimento di vani preordinati ad un utilizzo comune.

Si può anche, allora, concordare con chi distingue «*cubicula* or bedrooms» da un lato ed «*exedrae* or sitting rooms (both which could be inhabitated by one tenant and, it may be, his family)» dall'altro, purché non si sostenga che i primi fossero «usually windowless»[78]. È fin troppo ovvio, infatti, che la ragione della loro menzione da parte di Ulpiano sia determinata dal fatto che da essi sia avvenuto il getto che aveva dato origine all'esperimento dell'azione.

dovrebbe parlarsi di restringimento del presupposto originario di applicazione dell'azione, che il pretore limita in forza dei requisiti che, in parte si sono analizzati in questo §, in parte troveranno spazio nel § seguente.

[76] Frier 1977, 29; v. anche Holleran, Claridge 2018, 400.

[77] Newbold 1974, 864 s. V. anche Homo 1951, 566 che mette in evidenza un particolare rilevante per la nostra ricerca, vale a dire, la presenza e la dimensione delle finestre, delle quali potevano godere i singoli *cubicula*: «les fenêtres […] étaient plus rare et plus petites que dans nos immeubles modernes, pour cette raison bien simple que, si le vitres n'étaient pas inconnoues, elles coûtaient fort cher, et n'étaient pas par conséquent à la portée de tout le monde. Dans les logis modestes, d'humbles jalousies de bois en remplissaient tant bien que mal l'office». Sulla diversificata offerta alloggiativa, v., ben documentato, Santamato 2010.

[78] Frier 1977, 29.

Così, anche all'*exedra*, in quel contesto urbano (pur assai presumibilmente molto lontano dai modelli di derivazione greca, che trovavano largo accoglimento anche nella Roma tardo repubblicana ed imperiale[79]) deve essere accordato un significato minimo, che permetta di considerala come un'apertura verso l'esterno. Una sorta di affaccio, magari in stretta connessione con il *cubiculum*, quasi in rapporto pertinenziale, di modo che appaia assai verosimile credere che «probably *exedra-cubiculum* units were the most common»[80]; circostanza, peraltro, sostenuta dalla citazione congiunta dei due ambienti da parte del giurista romano.

L'elemento che deve rimanere saldo è, però, l'utilizzo esclusivo[81] dello spazio che, (di massima[82] e, in particolare, in questo caso) deve essere assolutamente indiscusso, per permettere il diretto collegamento tra soggetto che ne usufruisce e luogo da cui origina il danno. In questo senso, Ulpiano accentua, infatti, la contrapposizione (*licet*) tra pluralità (*plures*) di coabitanti il *cenaculum* da un lato e singolarità (*in eum*) di chi, invece, occupa il *cubiculum* o l'*exedra*. È su quella opposizione che si fonda la limitazione della legittimazione passiva: è il dato spaziale l'unico a rilevare e l'unico che giustifica l'allontanamento di fatto dal principio 'forte' del *publice utile est sine metu et periculo per itininera commeari*.

Quando, al contrario, quel dato viene meno, viene meno anche la responsabilità del singolo e trova (ri)applicazione la disciplina ordinaria della solidarietà. In questo caso, il fattore, che provoca quel passaggio di regime, è ravvisato dal giurista dal *medianum*[83]. Anche qui, è essenzialmente il dato spaziale a costituire il centro dell'attenzione: *si ex mediano cenaculi quid deiectum sit*; su quello, infatti, è fondata l'affermazione: *verius est omnes teneri*, che lascia intendere un momento di particolare riflessione e quasi di antitesi (*verius*) rispetto a quanto appena sopra affermato.

Si rivela, allora, relativamente di secondaria importanza dar conto nel dettaglio, in questa sede, della discussione che, in ambito archeologico, si è andata svolgendo sulla (im)possibilità di ragionare in termini di «a simple one-to-one correspondence between label and function», in riferimento alla opposizione tra «*medianum* apartments» e «*atrium* house», nel momento in cui le risultanze materiali testimoniano la presenza, ad Ostia, di unità abitative costruite (nel cinquantennio tra il regno di Traiano e la metà del II sec. d.C.) «on the ground floor, with windows sills (where preserved) at 1.4. m. or higher and thus not obviously suitable for throwing things out of […]»[84]. Non si mette, parimenti, in discussione la complessità dei risultati raggiunti che dimostrerebbero come, nel contesto urbano ostiense, «only a few [sc. dei «larger

[79] Settis 1973, 672-675.

[80] Ancora Frier 1977, 29.

[81] Sebbene con riferimento alla *domus*, v. comunque Wallace-Hadrill 1988, 59 quando ricorda come «this is a place not only for rest ('bedroom') but for the reception of intimate friends and for the conducting of confidencial business».

[82] Santamato 2010, 7 con bibliografia (nt. 20).

[83] L'interesse degli archeologi per questo elemento architettonico si è recentemente risvegliata; v., esemplificativamente il contrasto di opinioni tra il più risalente (e snello) contributo di Hermansen 1970, 342-347, rispetto alla molto più articolata ricerca di DeLaine 2004. V. anche Gering 1999.

[84] Così DeLaine 2004, 148.

medianum apartments»] […] even partly fit the picture of apartments with the potential for multiple occupancy», mentre la maggior parte delle abitazioni sarebbe consistita in alloggi «owner occupied», in particolare dalla 'borghesia' mercantile, ed utilizzati come «seasonal residences»[85]. Si rileva, certamente, il contrasto di questa nuova interpretazione con la (tradizionale) ricostruzione, secondo la quale il *medianum* rappresenterebbe uno spazio comune di accesso ai *cenacula* ed alle *exedrae*, locate ai singoli *inhabitatores*, di modo che, dal momento che tutti avevano accesso ad esso e non poteva essere utilizzato (per le sue caratteristiche strutturali) in via esclusiva da nessun locatario, in un *cenaculum* tra più *inhabitores*, «everibody in the apartament can be held responsible if something has been thrown out of the windows»[86].

Al di là, però, di queste divergenze, il dato più rilevante è rappresentato dal consapevole utilizzo da parte di Ulpiano di quei termini architettonici, dei quali egli fa uso nel quadro di un discorso giuridico, orientato – come più volte si è ripetuto – a verificare la possibilità dell'esistenza di eccezioni alla disciplina della solidarietà passiva. In questo senso, il fulcro della sua argomentazione è incentrato sulla constatazione che la disponibilità esclusiva di spazi separati (con evidente consonanza con il *diviso* e la *pars* del pr.) rappresenta il presupposto stesso per quella limitazione: resta, allora, secondario il profilo della correttezza della «label», quanto, al contrario, fondamentale quello dell'adeguatezza della «function».

6. Il ragionamento ulpianeo, in conclusione, si fonda sempre su una serie di argomentazioni giuridiche, dove la presenza di richiami ad alcuni elementi architettonici si dimostra funzionale all'accertamento del 'principio' enunciato nel pr. della L. 5, in rapporto al perfezionamento dei requisiti necessari alla limitazione soggettiva della legittimazione passiva all'*actio de effusis vel deictis*. In questo senso, appaiono complementari le due vie indicate dal giurista, rispettivamente nel § 1 e nel § 2: ad una che osserva il *diviso* attraverso l'effetto dei momenti negoziali del comodato e della locazione, se ne affianca un'altra che, invece, mette al centro il dato fattuale dell'utilizzo degli ambienti, distinguendo fra quelli ad uso esclusivo e quelli preordinati ad un utilizzo comune.

Bibliografia

Ankum 2002 = H. Ankum, *Ulpian D. 9.3.5.4: the recourse of the habitator against his guest who threw something down onto the street*, in *Fundamina: a Journal of Legal History* 8 (2002) 7-18, on line: *https://journals.co.za/doi/10.10520/AJA1021545X_47*.

Barría Díaz 2018 = R. Barría Díaz, *Actio de effus vel deiectis y actio de positis vel suspensis: antecedentes, contenido y protecciones en la moderna responsabilidad extracontractual*, in *Rev. estud. hist.-juríd.* 40 (2018) pp. 563-587.

[85] Ancora DeLaine 2004, 171.
[86] Così, Hermansen 1970, 345.

Behrends, Knütel, Kupisch, Seiler 1995 = O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H.H. Seiler [Hrsgg.], *Corpus Iuris Civilis. Text und Übersetzung*. II. *Digesten* 1-10, Heidelberg 1995.

Benevolo 1993 = L. Benevolo, *Storia della città. 1. La città antica*, Bari 1993.

Beseler 1930 = G. Beseler, *Miscellanea graecoromana*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, II, Milano 1930, pp. 51-83.

Biscardi 1983 = A. Biscardi, *La città antica come fatto di cultura nei suoi aspetti giuridici: introduzione*, in *La città antica come fatto di cultura (Atti del Convegno di Como e Bellagio 16/19 giugno 1979)*, Como 1983, pp. 177-184.

Burdese 1964 = A. Burdese, *sv. Divisione [dir. rom.]*, in *ED* XIII, Milano 1964, pp. 412-415.

Capogrossi Colognesi 2019 = L. Capogrossi Colognesi, *Prefazione a Grillone, La gestione, urbana tra la tarda repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, Torino 2019.

Cellurale 2005 = M. Cellurale, *Domicilium nel sistema giuridico romano (la codificazione di Giustiniano)*, Torino 2005.

Coarelli 1997 = F. Coarelli, *La coesistenza della città nel periodo imperiale: pomerium, vici, insualae*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde de Rome* (25 mars 1994), Rome 1997, pp. 89-109.

Craver 2010 = S.C. Craver, *Urban real estate in late republican Rome*, in *Memoirs of the American Academy in Rome* 55 (2010), pp. 135-158.

DeLaine 2004 = J. DeLaine, *Designing for a market: 'medianum' apartments at Ostia*, in *Journal of Roman Archaelogy* 17 (2004), pp. 147-176.

Dobouloz 2011 = J. Dubouloz, *La propriété immobilière à Rome et en Italie. I^er^-IV^e^ siècles. Organisation et transmission des praedia urbana*, Roma 2011.

Duret, Néraudau 1983 = L. Duret, J.P. Néraudau, *Urbanisme et métamorphose de la Rome antique*, Paris 1983.

Fercia 2008 = R. Fercia, *La responsabilità per fatto di ausiliari in diritto romano*, Padova 2008.

Finazzi 2010 = G. Finazzi, *Amicitia e doveri giuridici*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia 2010, pp. 633-861.

Forcellini 1965 = Ae. Forcellini *et al.*, *Lexicon totius latinitatis*, II, Bononiae 1965 (rist.).

Frier 1977 = B.W. Frier, *The Rental Market in Early Imperial Rome*, in *JRS* 67 (1977), pp. 27-37.

Garcìa y Bellido 1966 = A. Garcìa y Bellido, *Urbanistica de las grandes ciudades del mundo antiguo*, Madrid 1966.

Gering 1999 = A. Gering, *'Medianum-apartments': Konzepte von Wohnen in der insula im 2 Jh. n. Chr.*, in *Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome (Paper of the Nederlands Institut in Rome. Antiquity)* 58 (1999), pp. 103-115.

Giménez-Candela 1990 = T. Giménez-Candela, *Los llamados cuasidelitos*, Madrid 1990.

Glück 1905 = C.F. Glück, *Ausfürliche Erlauterung der Pandecten*, X, Erlangen 1808 (= *Commentario alle Pandette*, IX [trad. U. Pranzataro], Milano 1905).

Grillone 2019 = A. Grillone, *La gestione immobiliare urbana tra la tarda repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, Torino 2019.

Harwey 2013 = L. Harwey, *Imperial Rome: a City of… Rental Property?*, London 2013 (diss.).

Hermansen 1970 = G. Hermansen, *The Medianum and the Roman Apartment*, in *Phoenix* 24 (1970), pp. 342-347.

Hochstein 1971 = R. Hochstein, *Obligationes quasi ex delicto. Untersuchungen zur dogmengeschichtlichen Entwicklung verschuldensunabhängiger Deliktshafung unter besonderer Berücksichtigung des 16. bid 18. Jahrhunderts*, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1971.

Holleran, Claridge = C. Holleran, A. Claridge (edd.), *A Companion to the City of Rome*, Malden 2018 (ebook).

Homo 1951 = L. Homo, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris 1951.

Honoré 2002 = T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*[2], Oxford 2002.

Kucuk 2008 = E. Kucuk, *L'actio de efussis* [sic!] *vel deiectis nel diritto romano classico*, in *Rev. estud. hist.-juríd.* 30 (2008), pp. 99-110.

Lenel 1927 = O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*[3], Leipzig 1927.

Levi 2009 = M.A. Levi, *La città antica. Morfologia e biografia della aggregazione urbana nell'antichità*, Roma 1989.

Li Jun 2014 = Li Jun, *L'actio de effusis vel deiectis nella vigente Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese*, in *Diritto@Storia* 12 (2014) *on line*: *https://www.dirittoestoria.it/12/tradizione-romana/Li-Jun-Actio-de-effusis-vel-deiectis-Legge-responsabilita-illecito-civile-Repubblica-Popolare-Cinese.htm.*

Liberati 2008 = A.M. Liberati, *L'evoluzione urbanistica di Roma dall'età arcaica al Tardo Impero attraverso il diritto e le sue fonti. Alcuni esempi*, in *Roma illustrata. Représentations de la ville [Actes du colloque international de Caen (6-8 octobre 2005)]*, Caen 2008, pp. 261-289.

Licandro 2003 = O. Licandro, «*Domicilium*»: *emersione di un istituto*, in *Rivista di diritto romano* 3 (2003) on line: *https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano03licandro.pdf.*

Licandro 2004 = O. Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004.

Licandro 2007 = *L'origine del domicilium*, *Étranges dans la cité romanaine, des incolae de la République aux peuples fédérés du Bas-Empire,* Rennes 2007, *on line*: *https://books.openedition.org/pur/6726?lang=it#entries.*

Licandro 2009 = *Domicilium. Il principio dell'inviolabilità dalle XII Tavole all'età tardoantica. Lezioni di esegesi*, Torino 2009.

Longo 1983 = G. Longo, *I quasi delicta – Actio de effusis et deiectis – Actio de positis ac suspensis*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, IV, Milano 1983.

Mattioli 2010 = F. Mattioli, *Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti*, Bologna 2010.

Mckay 1998 = A.G. Mckay, *Houses, villas, and Palaces in the Roman World*, Baltimore 1998.

Newbold 1974 = R.F. Newbold, *Some Social and Economic Consequences of the A.D. 64 Fire at Rome*, in *Latomus* 33 (1974), pp. 858-869.

Nocera 1983 = G. Nocera, *La struttura urbana al limite fra interesse pubblico e utilità privata*, in *La città antica come fatto di cultura (Atti del Convegno di Como e Bellagio 16/19 giugno 1979)*, Como 1983, pp. 233-264.

Owens 1991 = E.J. Owens, *The City in the Greek and Roman World*, London-New York 1991 (rist. 1994).

Palma 1988 = A. Palma, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino 1988.

Palmirski 2000 = T. Palmirski, *Effusum vel deictum*, in *Au-delà des frontières. Melanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz*, Varsovie 2000.

Pellettier 1982 = A. Pellettier, *L'urbanisme romain sous l'Empire*, Paris 1982.

Petrucci 2020 = A. Petrucci, *Prefazione a* Procchi 2020.

Pezzoli-Olgiati 2002 = D. Pezzoli-Olgiati, *Immagini urbane. Interpretazioni religiose della città antica*, Göttingen 2002.

Procchi 2020 = F. Procchi, *Profili giuridici delle insulae a Roma antica, I, Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica e alto impero*, Torino 2020.

Provera 1957 = G. Provera, *sv. "Actio de effusis et deiectis"*, in *NNDI* I, Torino 1957, pp. 260-266.

Randazzo 2002 = S. Randazzo, *Lo statuto giuridico dello straniero e l'hospitium nel diritto arcaico*, in R. Astorri, F.A. Cappelletti (a c. di), *Lo straniero e l'ospite*, Torino 2002.

Rodríguez Ennes 1984 = L. Rodríguez Ennes, *Notas sobre el elemento subjectivo del «edictum de effusis vel deiectis»*, in *Iura* 35 (1984), pp. 91-98.

Rodríguez Ennes 1994 = L. Rodríguez Ennes, *Los actos ilícitos de derecho honorario*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener*, Madrid 1994, pp. 903-920.

Rodríguez Ennes 2019 = L. Rodríguez Ennes, *La actio de positis vel suspensis y la aparición de los modernos delitos de peligro*, in *Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo*, Oviedo 2019, 1369-1390 on line: *https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-R-2021-60136901390*.

Rodríguez Ennes 2020 = L. Rodríguez Ennes, *Los orígenes urbanísticos de los edictos "de effusis vel deiectis" y "de posisitis vel suspensis"*, in *Revista General de Derecho Romano* 35 (2020) on line: *https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=423209&d=1*.

Röhle 1979 = R. Röhle, *Zur Rekonstruktion von D. 9.3.5.1*, in *Iura* 30 (1979), pp. 86-89.

Santamato 2010 = E. Santamato, *Deversorium, meritorium, cellae: pratiche affittuarie nella Roma antica e gestione amministrativa dell'habitare in età imperiale*, in *Palamedes* 5 (2010), pp. 1-44.

Sargenti 1983 = M. Sargenti, *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale*, in *La città antica come fatto di cultura (Atti del Convegno di Como e Bellagio 16/19 giugno 1979)*, Como 1983, pp. 265-284.

Scevola 2012 = R. Scevola, *'Utilitas publica', II. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova 2012.

Schipani 2005 = S. Schipani (a c. di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, II. 5-11, Milano 2005.

Schipani 2009 = S. Schipani, *Il contributo dell'edictum de his qui deiecerint vel effuderint e dell'edictum ne quis in suggrunda ai principi della responsabilità civile dal Corpus iuris ai codici civili europei e latinoamericani*, in *Scintille Iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, II, Milano 1994, pp. 1103-1134 (ora in *Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale*, Torino 2009, pp. 103-130).

Seckel 1907 = E. Seckel, *Heumanns Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*[9], Jena 1907.

Serrao 2003 = F. Serrao *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pisa 2003.

Settis 1973 = S. Settis, *'Esedra' e 'ninfeo' nella terminologia architettonica del mondo romano. Dall'età repubblicana alla tarda antichità*, in *ANRW* I.4, Berlin-New York 1973, pp. 661-745.

Stein 1955 = P. Stein, *The Actio de Effusis vel Dejectis and the Concept of Quasi-delict in Scots Law*, in *The International and Comparative Law Quarterly* 4 (1955), pp. 356-375.

Storey 2002 = G.R. Storey, *Regionaries-Type Insulae 2: Architectural/Residential Units at Rome*, in *Journal of Archaeology* 106 (2002), pp. 411-434.

Storey 2003 = G.R. Storey, *The "Skyscrapers" of the Ancient Roman World*, in *Latomus* 62 (2003), pp. 3-26.

Talamanca 1991 = M. Talamanca, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR* 94-95 (1991-1992), p. 616.

Voci 1967 = P. Voci, *Diritto ereditario romano*[2], I, Milano 1967.

Wallace, Hadrill 1988 = A. Wallace-Hadrill, *The Social Structure of the Roman House*, in *Papers of the British School at Rome* 56 (1988), pp. 43-97.

Watson 1963 = A. Watson, *Liability in the Actio de Positis ac Suspensis*, in *Mélanges Ph. Meylan*, I, Lausenne 1963, pp. 379 ss. (ora in *Studies in Roman Private Law*, London 1991, pp. 327-330 dal quale citerò).

Wołodkiewicz 1968 = W. Wołodkiewicz, *«Deiectum vel effusum» e «positum aut suspensum» nel diritto romano*, in *RISG* 95 (1968), pp. 365-391.

Yegül, Favro 2018 = F. Yegül, D. Favro, *Roman Architecture and Urbanism. From the Origins to Late Antiquity*, New York 2018.

Zimmermann 1992 = R. Zimmermann, *Effusum vel deictum*, in *Festschrift für Hermann Lange zum 70. Geburtstag*, Stuttgart-Berlin-Köln 1992, pp. 301-330.